AC 1334

Emendamento

Art. 21

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

21-bis

Detrazioni per figli a carico

All'articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola '950' con '1050' e la parola '1220' con '1350'.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 21 della presente legge.

On. Beatrice Lorenzin

On. Gabriele Toccafondi

On. Serse Soverini

Questa modifica riguarda le detrazioni per i figli a carico, notoriamente modulate in base al reddito dei genitori fino a 95.000 euro annui. Dell'aumento di dette detrazioni beneficeranno maggiormente le famiglie con reddito medio-basso e le famiglie con più figli a carico.

AC 1334

Emendamento

Art. 21

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

21-bis

Assegno di natalità

L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è rideterminato nella misura di euro 1.920 ed è corrisposto fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Nel caso di figli, nati o adottati, successivi al primo, ovvero in tutti i casi in cui il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al presente comma è raddoppiato. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione, pari a 806 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 21 della presente legge.

On. Beatrice Lorenzin

On. Gabriele Toccafondi

On. Serse Soverini

RELAZIONE

Con la presente proposta emendativa si intende portare a regime, a partire dall'anno 2019, l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) il cui importo di base viene raddoppiato rispetto alle previsioni introdotte nel 2014 – e successivamente prorogate fino al 31.12.2018 - e la cui durata viene portata fino al compimento del sesto anno di vita del nuovo nato. Un ulteriore raddoppio dell'assegno è previsto per i figli successivi al primo nonché, in coerenza con le disposizioni vigenti finora, per i nuclei familiari che versino in una condizione economica parametrata ai valori ISEE già previsti dalla legge n.190/2014.

AC 1334

Emendamento

Art. 21

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

21-bis

Assegno di natalità

L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è rideterminato nella misura di euro 1.920 ed è corrisposto fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione, pari a 1.345 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 21 della presente legge.

On. Beatrice Lorenzin

On. Gabriele Toccafondi

On. Serse Soverini

RELAZIONE

Con la presente proposta emendativa si intende portare a regime, a partire dall'anno 2019, l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) il cui importo di base viene raddoppiato rispetto alle previsioni introdotte nel 2014 – e successivamente prorogate fino al 31.12.2018 - e la cui durata viene portata fino al compimento del sesto anno di vita del nuovo nato.

AC 1334

Emendamento

Art. 21

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

21-bis

Asili nido gratuiti

Con riferimento ai nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2019, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è riconosciuto il rimborso integrale delle spese documentate, sostenute dal nucleo familiare di appartenenza. Il rimborso è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 21 della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e la disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

On. Beatrice Lorenzin

On. Gabriele Toccafondi

On. Serse Soverini

RELAZIONE

Con la presente proposta emendativa si intende assicurare l'accesso gratuito al servizio di asili nido, pubblici e privati, a tutti i figli nati a partire dal 1 gennaio 2019. Il meccanismo dell'istituto ricalca quello del bonus nido, in modo da poter contare su di una piattaforma informatica, già esistente, al servizio delle famiglie, le quali si vedranno rimborsate integralmente le spese sostenute nei tempi brevi che l'INPS ha già assicurato ai richiedenti del predetto bonus nido.

AC 1334

Emendamento

Art. 40

Al comma 1 sostituire le parole: «è confermato in 114.335 milioni di euro» con «è stabilito in 114.950 milioni di euro».

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 615 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza", di cui all'articolo 21 della presente legge.

On. Beatrice Lorenzin

On. Gabriele Toccafondi

On. Serse Soverini

RELAZIONE

La presenta proposta emendativa ridetermina il livello del fabbisogno nazionale standard per il 2019 nella misura necessaria a rispettare il rapporto del 6,6% dello stesso rispetto al PIL, al pari di quanto assicurato, con le precedenti manovre di bilancio, fino al 2018, considerato quale parametro minimo per i paesi industrializzati e superiore di un decimale rispetto a quello (6,5%) indicato dall'OMS come soglia irrinunciabile al di sotto della quale, realisticamente, non possono essere garantite le prestazioni sanitarie, con il dovuto rispetto dei parametri di qualità ed equità per la popolazione. Con il presente emendamento restano ovviamente fermi sia il vincolo dell'intesa in sede di conferenza stato regioni - Patto per la salute per il triennio 2019-2021, né gli incrementi previsti dal ddl di bilancio per i due anni successivi al 2019. Tale misura, dunque, si muove pur sempre nell'ambito delle previsioni indicate dalla NADEF in merito all'andamento complessivo dell'economia italiana, per quanto esse – con molta probabilità – debbano essere riviste al ribasso, anche in relazione alle analisi elaborate di recente dall'ISTAT.

AC 1334

Emendamento

Art. 41

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis

Accise sui tabacchi

1. A decorrere dal 1º gennaio 2019 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2019 il maggiore gettito di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall'articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 600 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2019 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

On. Beatrice Lorenzin

On. Marianna Madia

On. Gabriele Toccafondi

RELAZIONE

La norma proposta, al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività connesse ai bisogni di tutela della salute, come fondamentale diritto dell'individuo e nell'interesse della collettività dei cittadini, con particolare riferimento alle attività di prevenzione, che caratterizzano in maniera sostanziale il Servizio sanitario nazionale, dispone, a decorrere dall'anno 2019, la variazione della tassazione sui tabacchi, secondo quanto da ultimo disposto dall'articolo 5 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da assicurare un gettito erariale, non inferiore a 600 milioni di euro, che confluisce nel fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Dal punto di vista dei saldi pubblici, la norma è neutra, poiché si limita a vincolare il maggior gettito introdotto al comma 1 alle finalità di cui al fondo per i farmaci oncologici innovativi.